



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4818 del 29 maggio 2024: illegittimità di pareri o atti adottati al di fuori della conferenza di servizi PAUR – semplificazione dei procedimenti amministrativi come bene giuridico autonomo – attenuazione della primarietà degli interessi sensibili come il paesaggio nel bilanciamento con altri valori e principi

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ribadisce che nel procedimento PAUR l'unica sede idonea al rilascio di pareri e atti comunque denominati da parte delle Amministrazioni competenti è la conferenza di servizi prevista all'art. 27 *bis* d. lgs. 152/2006. Di conseguenza qualunque parere o atto espresso al di fuori della stessa è illegittimo in quanto viziato da incompetenza, al pari di un atto adottato da un'Amministrazione priva di potere in materia. Eventuali pareri o atti adottati in sede separata rispetto alla conferenza di servizi sono pertanto irrilevanti (*rectius*: inefficaci) ai fini del rilascio del PAUR, senza possibilità di essere presi in considerazione neppure quale "*fatto storico*". Un tanto senza eccezione alcuna, nemmeno con riferimento ad eventuali pareri espressi da Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, come il paesaggio.

L'interpretazione si conforma alla più recente riflessione giurisprudenziale sull'attuale ruolo della semplificazione amministrativa e sulla primarietà degli interessi sensibili rispetto ad altri valori e principi sussistenti, per cui ne risulta che:

- la semplificazione dei procedimenti amministrativi (di cui il procedimento PAUR rappresenta certamente il paradigma) si è trasformata da valore strumentale al potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa in "*bene o valore di natura finale, autonomo*" rispetto agli altri interessi tutelati dalle Amministrazioni competenti;
- sussiste una "*attenuazione della valenza forte e assolutizzante dell'attributo di primarietà associato agli interessi sensibili come quello del paesaggio, nella misura in cui viene ammesso un loro bilanciamento in concreto con altri valori e principi, quale quello della salvaguardia dell'ambiente*".

Ricorda, in chiusura, il Consiglio di Stato che lo strumento legittimo per revocare l'esito della conferenza di servizi è l'esercizio dei poteri di autotutela, laddove ne ricorrano i presupposti. Nel caso di specie l'Amministrazione procedente, anziché recepire le risultanze positive della conferenza di servizi che aveva superato il dissenso della Soprintendenza, ha avviato illegittimamente un separato e successivo procedimento esitato negativamente alla luce del parere negativo nuovamente espresso dalla medesima Soprintendenza.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202312842&nomeFile=202404818_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202312842&nomeFile=202404818_01.html&subDir=Provvedimenti)